

POS. 2



REPUBBLICA ITALIANA

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università

CONVEZIONE STIPULATA TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e

LA SOCIETA' TRENITALIA S.p.A.

L'anno 2014 il giorno 4 del mese di marzo in Trieste, presso la sede della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sita in via Giulia 75/1 a Trieste

INTERVENGONO

- il dott. Mauro Zinnanti, in qualità di Direttore del Servizio Mobilità
domiciliato per la carica a Trieste in via Giulia 75/1, che interviene in
nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F.
80014930327), di seguito anche solo "Regione", ai sensi del DPR n.
0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 "Regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;

E

- la Società Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce
Rossa 1 – codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, rappresentata
dall'ing. Maria Annunziata Giaconia, nata a Petralia Sottana (PA) il
24/07/1971, in qualità di responsabile della Direzione compartimentale del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia di Trenitalia S.p.A nella sua qualità di
rappresentante di Trenitalia S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia"

PREMESSO CHE:

1. la Regione ha sottoscritto in data 08.05.2009 il contratto Rep. 9146 ed in



data 12.05.2010 l'atto integrativo ed interpretativo Rep. 9282 disciplinanti


i servizi ferroviari regionali con la Società Trenitalia S.p.a.;

2. con l'atto integrativo ed interpretativo Rep. 9282 sopra richiamato è stato dato avvio, in forma sperimentale, al sistema di libera circolazione in applicazione a quanto previsto all'articolo 34, comma 2, lettere a) e a) bis della legge regionale n. 20 agosto 2007 n. 23, a fronte del riconoscimento a Trenitalia dell'importo forfetario onnicomprensivo di Euro 200.000,00 (duecentomila) annue Iva compresa e con monitoraggio sui fruitori della libera circolazione finalizzato a quantificare a regime l'onere economico derivante dall'applicazione della norma sopra richiamata;

3. nel 2013 si è conclusa la sperimentazione sulla libera circolazione delle forze dell'ordine ed è necessario porre a regime quanto stabilito dall'articolo 14 del contratto Rep 9146/2009;

4. con la deliberazione giuntale n. 182 del 31 gennaio 2014 la Giunta ha definito, anche sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, le priorità sulla libera circolazione individuando tra i soggetti di cui all'articolo 34 della legge regionale 23/2007, le Forze di Polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, quali categorie cui riservare il beneficio della circolazione gratuita sui servizi di trasporto ferroviario regionale ovvero Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato;

5. la quantificazione che le parti concordano di assumere, sulla base degli esiti della sperimentazione e della determinazione dei soggetti beneficiari della libera circolazione avvenuta con la citata DGR 182/2014, è pari ad



Euro 150.000,00, quale valore della compensazione annua onnicomprensiva forfettizzata inerente l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) della legge 23/2007;

6. con la deliberazione giuntale n. 365 del 27 febbraio 2014 la Giunta ha preso atto dei contenuti della presente Convenzione, prenotando la spesa relativa all'anno 2014 per Euro 125.000,00;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Libera Circolazione)

1. Le Parti stabiliscono di avviare in via permanente la libera circolazione sui servizi ferroviari delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981, come individuate dalla DGR 182/2014 con le quali è sottoscritta apposita Intesa.


2. Le modalità di attuazione e fruizione della libera circolazione da parte dei soggetti beneficiari, sono contenute nell'Intesa sottoscritta tra le Parti.

Art. 3 (Impegni)

1. Trenitalia è tenuta a consentire il libero accesso sui treni regionali ai soggetti beneficiari di cui all'Articolo 2, impegnandosi altresì a dare la massima diffusione e pubblicità all'iniziativa, attraverso specifici annunci a bordo treno, che segnalino all'utenza la possibile presenza a bordo di rappresentanti delle Forze di Polizia, con finalità di deterrenza e assistenza.

Articolo 4 (Monitoraggio)

1. Trenitalia provvede alla raccolta dei moduli (allegato n. 1 alla presente



Convenzione quale parte integrante della stessa) consegnati dai beneficiari e li invia con cadenza trimestrale al Servizio Mobilità della Regione ai fini del monitoraggio, fermo restando che i moduli così raccolti ed inviati non costituiscono il riferimento della totalità dei viaggi. In caso di intervento delle Forze di Polizia, cui consegua la redazione di un rapporto da parte del capotreno, lo stesso sarà trasmesso al Servizio Mobilità per il monitoraggio della sicurezza sui servizi ferroviari regionali.

Articolo 5 (Compensazione)

1. Le Parti pattuiscono che per la fruizione della libera circolazione da parte dei beneficiari individuati all'Articolo 2 la Regione riconosce a Trenitalia una compensazione forfettaria onnicomprensiva, determinata in funzione dei mesi effettivi di fruizione della libera circolazione, in Euro 125.000,00.

3. L'erogazione del corrispettivo avviene a consuntivo, con le medesime modalità previste dall'articolo 6 della Contratto rep. 9146 dd. 08/05/2009.

Articolo 6 (Durata)


1. La presente Convenzione decorre dal 01/03/2014 e sarà valida sino al 31/12/2014.

Articolo 7 (Disposizione finale)

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente Convenzione vengono qui richiamate e confermate le previsioni del contratto principale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia spa, Rep. 9146, stipulato in data 08.05.2009.

Articolo 8 (Registrazione e spese contrattuali)

1. La presente Convenzione, redatto in forma di scrittura privata, è da



registrarsi in caso d'uso.

2. Le spese di bollo e quelle di qualsiasi natura, fiscali o meno, inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a carico di Trenitalia.

Articolo 9 (Foro competente)

1. Per ogni controversia sarà competente il foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto, questo atto consta di n. 4 (quattro) pagine intere e fin qui righe 8 (otto) della pagina n. 5 (cinque).

Per Trenitalia S.p.A.

(ing. Maria Annunziata Giacomia)

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(dott. Mauro Zinnanti)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(da contrassegnare)

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Corpo della Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato

N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PERSONALE

STAZIONE DI PARTENZA STAZIONE DI ARRIVO

DATA N° TRENO

Consente il libero accesso sui treni regionali entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(da contrassegnare)

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Corpo della Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato

N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PERSONALE

STAZIONE DI PARTENZA STAZIONE DI ARRIVO

DATA N° TRENO

Consente il libero accesso sui treni regionali entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia



ALLEGATO

